



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – CASI OPERATIVI

Gentili clienti, con la presente circolare lo Studio intende dare risposta ad alcuni dei dubbi maggiormente frequenti riguardo la fatturazione elettronica.

Quali sono i soggetti obbligati e i soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica?

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda la quasi generalità dei soggetti passivi, quindi tutti i titolari di partita IVA, sia in forma individuale che societaria, senza limite di dimensione del contribuente, né di importo della singola operazione, né di destinatario del documento (sia esso un privato, un'azienda, un Ente Pubblico, ecc...).

Le esclusioni all'emissione della fattura elettronica sono tassativamente indicate dall'Agenzia delle Entrate e riguardano:

- i non soggetti a fatturazione, quindi i titolari di solo codice fiscale (es.: condomini, privati, enti associativi se privi di partita IVA, ecc...);
- i soggetti non residenti in Italia;
- gli agricoltori in regime di esonero;
- i contribuenti che si avvalgono di regimi fiscali particolari, quali minimi e forfettari.

A pochi giorni dalla fine dell'anno 2018, la Legge di Bilancio 2019 ha disposto l'esonero dall'emissione della fattura elettronica anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime di L. 398/1991, se hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi da attività commerciali inferiori a 65.000,00 Euro.

Merita segnalare che, mentre le categorie sopra elencate sono esonerate dall'obbligo, il decreto fiscale, sempre in sede di conversione e su iniziativa del Garante per la Privacy, ha disposto il divieto (per il 2019) di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti a comunicare i dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria; si tratta quindi di medici di ogni specializzazione, veterinari, farmacisti, ottici, dentisti, odontoiatri, anche se esercitano in forma societaria o di studio associato, limitatamente alle operazioni utili per il modello 730 precompilato.

Quale codice destinatario devo indicare in una fattura elettronica destinata ad un soggetto persona fisica priva di partita IVA? Allo stesso modo che codice destinatario devo indicare in una fattura elettronica destinata ad un soggetto partita IVA estero?

La fattura elettronica emessa nei confronti del cliente "privato" senza partita IVA deve riportare il codice destinatario valorizzato con 7 zeri (0000000) e, naturalmente, il codice fiscale corretto del cliente. Sul documento, oppure tramite altro canale (es.: via mail, ecc...) è disposto l'obbligo di informare il cliente che la fattura elettronica è resa disponibile nell'area riservata della propria utenza disponibile sul portale internet dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica emessa invece nei confronti del cliente partita IVA estero deve riportare il codice destinatario valorizzato con 7 X (XXXXXXX).

Quali sono le condizioni per dedurre i costi e detrarre l'IVA sui rifornimenti di carburante?

Con l'obbligo di fatturazione elettronica viene definitivamente abolita la scheda carburante cartacea. Per permettere la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA da parte delle aziende, fermo restando l'obbligo di pagare attraverso strumenti tracciabili, è indispensabile che il gestore emetta la fattura elettronica e quindi bisogna comunicare allo stesso gestore dell'impianto tutti i propri dati aziendali, per mezzo ad esempio di un QR-Code o tramite compilazione di un modulo in cui indicare i dati fiscalmente rilevanti, tra cui il codice destinatario e/o la PEC. Il gestore del singolo impianto provvederà ad emettere la fattura elettronica entro i termini concessi.

Una valida alternativa, non obbligatoria ma altamente consigliata in quanto semplifica l'iter, è la stipula del cosiddetto "contratto di netting": l'azienda sottoscrive con un fornitore (Eni, Shell, Esso, Tamoil, Q8, ecc...) un accordo attraverso il quale i rifornimenti effettuati presso qualsiasi impianto della rete scelta vengono

fatturati ogni 15 o 30 giorni direttamente in formato elettronico all'azienda, con addebito sul c/c aziendale o tramite RI.BA/RID. E' possibile registrare più di un targa per ogni contratto, in modo da fatturare tutti i rifornimenti di tutti i mezzi aziendali in un unico documento.

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML. Si consiglia pertanto l'emissione della fattura.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure ricevute via e-mail?

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base alle disposizioni di legge, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

I documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo in ragione del fatto che è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione"?

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

La disciplina fiscale stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato. Inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato il c.d. “nuovo spesometro” con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis (cessione di beni) resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater (prestazione di servizi) resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Dal 2019 vige l’obbligo di emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato PDF? Se fornisce la PEC, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdl?

Come stabilito dal dettato normativo, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario possono alternativamente all’indirizzo PEC comunicare il codice destinatario nel caso in cui ne dispongano.

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via Sdl considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

- nel compilare la fattura elettronica si deve riportare il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
- si deve valorizzare il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” (codice convenzionale identificato dei soggetti privati privi di partita IVA) e si invierà la fattura elettronica al Sdl;
- si consegnerà una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

E’ possibile trasmettere al Sdl la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza gennaio, verso l’IVA pagata correttamente il 16 febbraio.

Sì, l’esempio riportato nel quesito è corretto.

E’ possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sdl, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Le modifiche normative introdotte prevedono che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Come mi devo comportare se acquisto dall'estero (inteso come acquisti intracomunitari ed extracomunitari)?

Per gli acquisti intracomunitari e acquisti di servizi extracomunitari non cambia nulla. Infatti, le normative in materia di fatturazione elettronica interessano solo i soggetti nazionali o stabiliti in Italia e quindi l'operazione passiva estera è del tutto fuori dal regime della fatturazione elettronica.

L'operatore IVA residente o stabilito in Italia continuerà quindi ad operare come sempre fatto fino ad ora con l'aggiunta del nuovo adempimento fiscale della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto (nuovo esterometro mensile di cui si attendono chiarimenti).

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, e quindi non la trasmette al SdI, la fattura si considera come fiscalmente non emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

Quali sono le tempistiche di emissione della fattura elettronica?

Le fatture elettroniche si considerano emesse nel momento in cui vengono inoltrate a SDI. Ricordando che il termine ultimo per l'emissione della fattura è l'incasso del corrispettivo (in caso di prestazioni di servizi) o l'ultimo giorno del mese di consegna (in caso di cessione di beni con emissione del DDT), la fattura elettronica può essere

- emessa e inviata entro le ore 24 del giorno dell'operazione
- emessa e inviata entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione stessa se non coincidente con la data di trasmissione
- emessa e inviata entro il 15esimo giorno del mese successivo in caso di fattura elettronica riepilogativa, ovvero la fattura che raggruppa più cessioni di beni documentate da DDT.

In ogni caso, l'IVA esposta in fattura deve concorrere alla liquidazione del mese (o trimestre) di riferimento, per cui l'IVA di una fattura riepilogativa dei DDT di consegna del mese di gennaio, emessa il 12 febbraio, deve essere inclusa nella liquidazione periodica del mese di gennaio e versata entro il 16 febbraio.

Vale infine la pena ricordare che per il periodo di 6 mesi (9 mesi per i contribuenti mensili) è prevista la non applicazione delle sanzioni se l'invio tardivo delle fatture elettroniche avviene entro il termine di liquidazione dell'IVA relativa al periodo di riferimento, e la riduzione al 20% delle sanzioni se l'invio avviene entro il termine di liquidazione dell'IVA relativa al periodo successivo, fermo restando l'obbligo di adempiere regolarmente al versamento stesso.

E' obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture passive?

Stante la possibilità, a decorrere dal 01.01.2019 di non procedere con la protocollazione dei documenti di acquisto in fase di registrazione contabile, nel caso in cui si ricevano anche fatture analogiche perché si hanno rapporti con soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica NON è obbligatorio un sezionale specifico per le fatture in formato analogico.

Allo stesso modo NON è obbligatorio uno specifico sezionale nel caso in cui si ricevano fatture da soggetti esteri.

Pertanto non è obbligatorio istituire un registro IVA sezionale per le fatture analogiche emesse da soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica.

E' consentito l'uso di sezionali per le fatture attive?

Dal punto di vista delle fatture attive, non è stata modificata la possibilità di suddividere la fatturazione attiva in più sezionali, ad esempio per gestire diversi punti vendita o diverse unità produttive ciascuna con una propria numerazione.

Si specifica che dal 2019 viene meno anche l'obbligo di numerazione separata delle fatture emesse nei confronti degli Enti Pubblici, pertanto le fatture elettroniche avranno una numerazione progressiva unica a prescindere dal cliente a cui sono dirette.

Come ci si deve comportare nell'emissione della fattura elettronica con obbligo di marca da bollo?

Estinguendosi la fattura cartacea, viene meno anche l'apposizione della marca da bollo adesiva sul documento, pertanto non è più necessario dotarsi di marche da bollo presso i rivenditori. L'addebito della marca da bollo al cliente viene evidenziato attraverso l'esposizione in fattura elettronica dell'addebito nonché della dicitura che "L'imposta di bollo è stata assolta ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze così come modificato dal art. 1 del Dm 28.12.2018 del Ministro dell'Economie e delle Finanze".

La normativa prevede che il pagamento dell'imposta di bollo riaddebitato sui documenti elettronici avverrà entro il 20esimo giorno del mese successivo di ogni trimestre solare, quindi il 20 aprile per i documenti dei primi tre mesi, il 20 luglio per i documenti dei secondi tre mesi e così via. L'importo verrà calcolato dall'Agenzia delle Entrate (attraverso la ricezione dei singoli documenti tramite SdI) e si pagherà con addebito sul conto corrente oppure tramite modello di pagamento F24.

Quanto sopra vale esclusivamente per le fatture elettroniche: i bolli sugli altri documenti fiscali verranno pagati entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio mediante F24.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento.

UCS - CEA